

**VII Commissione permanente del Senato della Repubblica  
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**Audizione sull'Atto Senato n. 2020  
(Disegno di legge Delega al Governo per il riordino degli studi musicali,  
artistici e coreutici)  
Martedì 1 giugno 2021**

**MEMORIA**

**sull'Atto Senato n. 2020 (Disegno di legge Delega al Governo per il riordino  
degli studi musicali, artistici e coreutici)**

depositata in occasione dell'audizione presso l'Ufficio di Presidenza della VII  
Commissione permanente del Senato della Repubblica in Roma, integrato dai  
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, martedì 1 giugno 2021

Roma, 01/06/2021

**Domenico Piccichè**

**Professore di Pianoforte e Diritto dello Spettacolo**

**Conservatorio di Musica di Palermo**

**Referente nazionale CNAFAM**

**Esperto disciplinare ed esperto di sistema AFAM per l'ANVUR**

## MEMORIA

### **sull'Atto Senato n. 2020 (Disegno di legge n. 2020. Delega al Governo per il riordino degli studi musicali, artistici e coreutici)**

È per me un onore ritornare qui dinanzi alla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, dove sono stato più volte in audizione nelle passate legislature, in occasione del lungo e travagliato processo (tutt'ora *in fieri*) di riforma della scuola secondaria che ha dato vita – tra l'altro – ai Licei musicali e coreutici.

Esordisco dicendo che, senza dubbio alcuno, quella offerta dal DDL 2020 è un'occasione straordinaria.

Straordinaria in quanto affronta in maniera coerente e sistematica un tema che mi ha trovato in prima linea come esperto del settore e come referente del Coordinamento CNAFAM quantomeno negli ultimi 17 anni: il tema del completamento e dell'armonizzazione della filiera della formazione scolastica in campo artistico, musicale e coreutico, alla luce della riforma dell'Alta Formazione di cui alla legge 508/1999.

Più volte in questi anni sono stati fatti tentativi di riordino del settore, in gran parte sollecitati dal CNAFAM.

Devo citare, in particolare, nella XIV legislatura, la PDL n. 5144 del 2004; nella XV legislatura, la PDL n. 1139 e il DDL 1926 del 2006; nella XVI legislatura, il DDL 539 del 2008; senza dimenticare alcune deleghe previste dal D. Lgs. 60/2017, rimaste lettera morta.

Quindi di occasione straordinaria si tratta, specie in una situazione di vero e proprio stallo quale quella attuale. E voglio qui sottolineare gli aspetti più importanti del disegno di legge in esame:

- l'istituzione del "tempo musica" e del "tempo pieno delle arti" nella scuola primaria;
- l'istituzione della scuola primaria a indirizzo musicale, a partire dalla classe terza;
- il ripensamento e potenziamento della scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale;
- l'istituzione della scuola secondaria di I grado a indirizzo coreutico;
- l'armonizzazione dei programmi e dei percorsi formativi dell'intera filiera, preordinata allo sbocco "naturale" verso l'Alta Formazione (Conservatori e Accademie).

Questi elementi straordinari, la cui importanza è stata riconosciuta – pur nelle diverse declinazioni – dai rappresentanti delle categorie fin qui audite, ci impongono tuttavia anche un'attenta e puntuale disamina di quegli elementi che – al contrario – sono apparsi incoerenti e divisivi per il settore, e che – proprio per salvaguardare il progetto di riordino nella sua interezza – devono a parer mio essere espunti o quantomeno fortemente emendati.

1. Il primo elemento che a parer mio e della maggioranza degli auditi deve essere assolutamente espunto dal DDL è il doppio riferimento (presente all'art. 1, comma 1, lett. c ed e) all'indirizzo musicale e ai licei musicali "*intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi ... dei conservatori di musica*".

Queste espressioni inadatte e improprie hanno - per paradossale che possa sembrare - compattato i rappresentanti del mondo AFAM e quelli del mondo scolastico su di una posizione di netta opposizione: per l'AFAM, infatti, la capacità del sistema scolastico di poter *sostituire* integralmente i corsi inferiori e medi dei Conservatori si è rivelata quantomeno evanescente, tanto da costringere il legislatore a istituire corsi propedeutici (ossia preparatori ai corsi accademici) interni al sistema AFAM stesso, corsi cui le istituzioni non sono disposte a rinunciare. Per i rappresentanti della scuola, per converso, l'uso di tali espressioni costituisce un'inaccettabile limitazione delle finalità della scuola secondaria di I e II grado, che non possono certo ridursi alla mera preparazione all'ammissione ai corsi accademici AFAM.

2. Un elemento trascurato, la cui presenza è apparsa indispensabile ai più, è la previsione della possibilità che lo studente della scuola a indirizzo musicale (sia essa primaria o secondaria) possa, al pari dello studente del Liceo musicale, scegliere lo strumento a lui più congeniale, prescindendo dalla rigida e limitativa offerta dei quattro canonici strumenti musicali di cui alla normativa vigente. È necessario che il testo contenga tale previsione.

3. Al problema, pure sollevato, dell'autoreferenzialità delle scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale, sembra possibile rispondere attraverso la previsione di un collegamento in rete obbligatorio con le altre istituzioni musicali del territorio, oltre che attraverso l'istituzione dell'organismo di coordinamento territoriale regionale previsto dal DDL.

4. Altro elemento fortemente discutibile e divisivo (che anche in questo caso ha finito paradossalmente per compattare le opposizioni di AFAM e mondo scolastico) è la previsione di un cosiddetto "*indirizzo jazz*" nei Licei musicali.

Tale previsione, infatti, oltre ad apparire riduttiva (perché solo il jazz e non le altre esperienze e linguaggi della contemporaneità o del passato?), stravolgerebbe l'attuale assetto organizzativo dei Licei, e porrebbe in forse persino i posti di lavoro degli attuali docenti titolari di cattedra (in quanto da realizzarsi "*a costo zero*" e dunque da vedersi nella sua cruda realtà: come offerta *alternativa* e non *aggiuntiva* rispetto a quella degli strumenti "*classici*").

Molto più pertinente e più condivisa appare la proposta - proveniente da più parti - di attivare, al 5° anno, apposite "*curvature curriculari*" che consentano di assecondare l'orientamento di alcuni alunni che volessero indirizzarsi verso i nuovi linguaggi musicali o coreutici (musica elettronica, jazz, pop-rock, danza contemporanea, ...) o verso i linguaggi musicali del passato (gli strumenti antichi, il barocco, le musiche tradizionali, ...).

5. Imprescindibile per la riuscita del disegno complessivo di riordino è poi il reclutamento di docenti altamente qualificati. Appare pertanto indispensabile non soltanto la valutazione dei titoli artistico-professionali degli aspiranti, ma anche l'istituzione di specifiche classi di concorso e una contestuale revisione e aggiornamento delle classi di concorso esistenti e dei relativi titoli di accesso.

6. Bisognerà, ancora, interrogarsi sull'opportunità di inserire nell'articolato l'istituzione – quantomeno nell'ultimo triennio dei percorsi liceali – dell'insegnamento della storia della musica, nella consapevolezza del rilievo fondamentale che tale disciplina riveste nella storia e nella cultura italiana. Sappiamo che vi sono anche altre proposte di legge in tal senso, e l'inserimento nell'articolato di tale previsione potrebbe contribuire a dare ulteriore impulso e accelerazione a un processo già in atto.

7. Infine, non si può che convenire con quanti rilevano l'assoluta incoerenza di un impianto che si ripromette di rivoluzionare la formazione artistica, musicale e coreutica *a costo zero*. Per l'attivazione dei nuovi percorsi vanno invece previste e stanziare idonee risorse, che dovranno finanziare gli arredi scolastici (si pensi, per esempio, alle aule di danza), l'acquisto degli strumenti musicali e delle attrezzature necessarie e – *last but not least* – le professionalità (docenti e non) indispensabili a tale imponente opera di riordino.

Solo se si risponde fattivamente a tali critiche, attraverso un lavoro serio e puntuale di emendamento del testo nel senso tratteggiato da noi e dalle rappresentanze sin qui audite, allora questo disegno di legge potrà avere l'appoggio di tutte le componenti del mondo musicale e coreutico italiano, e la straordinaria occasione che esso costituisce – di un riordino complessivo, sistematico e coerente del sistema della formazione artistica, musicale e coreutica in Italia – potrà non essere sprecata.

Le posizioni sopra espresse – condivise con la gran parte del mondo artistico, musicale e coreutico italiano – sono di seguito concretizzate in consequenziali proposte emendative al testo in esame.

Roma, 01/06/2021

**Domenico Piccichè**

**Professore di Pianoforte e Diritto dello Spettacolo**

**Conservatorio di Musica di Palermo**

**Referente nazionale CNAFAM**

**Esperto disciplinare ed esperto di sistema AFAM per l'ANVUR**

**PROPOSTE EMENDATIVE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2020**  
**(In rosso le modifiche)**

**Disegno di legge**

**Delega al Governo per il riordino della filiera degli studi musicali, artistici e coreutici**

**Art. 1.**

**(Delega al Governo)**

1. Al fine di promuovere la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo, attraverso il riordino e l'armonizzazione complessiva degli studi della formazione artistica, musicale e coreutica (FAMC), incentivandone e garantendone la diffusione, la pratica e l'insegnamento, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati a:

a) istituzione del « Tempo musica » e del « Tempo pieno delle arti » nel ciclo della scuola primaria;

b) istituzione dell'« Istituto comprensivo a indirizzo musicale », prevedendo lo studio dello strumento a partire dalla classe terza della scuola primaria;

c) ~~riordino~~ **revisione e potenziamento** della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, ~~intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508;~~

d) istituzione della scuola **superiore** secondaria di primo grado a indirizzo coreutico;

e) riordino dei licei musicali e coreutici, ~~intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508; istituzione dell'indirizzo jazz nei licei musicali;~~

f) armonizzazione della FAMC tramite la definizione delle finalità formative, orientative, educative o di indirizzo e professionalizzanti, dei programmi dei diversi cicli di studio e del collegamento fra un ciclo e l'altro, al fine di raccordare le competenze in uscita con i requisiti in entrata al corso di studi superiore;

g) istituzione di comitati tecnico-scientifici regionali con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, ~~ovvero~~ **e** attuazione di una programmazione territoriale che garantisca un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, anche rispetto alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio.

## **Art. 2.**

### **(« Tempo musica » e « Tempo pieno delle arti »)**

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la possibilità per le istituzioni scolastiche, sedi di scuola primaria, di attivare corsi di propedeutica musicale, denominati «Tempo musica», attraverso l'utilizzazione delle tre ore aggiuntive settimanali, pari a 99 ore su base annuale, rientranti nelle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

b) prevedere la possibilità per le istituzioni scolastiche, sedi di scuola primaria, di attivare corsi di propedeutica musicale, di pre-danza e di educazione alle arti visive, denominati «Tempo pieno delle arti», attraverso l'utilizzazione della quota oraria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

c) ai fini dell'individuazione del personale docente, prevedere che:

1) nei corsi di cui alla lettera a), nell'ambito dell'organico assegnato siano impegnati, in via prioritaria e nelle more della definizione di specifiche **classi di concorso** e procedure di reclutamento, i docenti titolari nella scuola primaria e in possesso **dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18** o dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8;

2) nei corsi di cui alla lettera a), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano altresì essere impegnati i docenti **in possesso dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18** o dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8;

3) nei corsi di cui alla lettera b), siano impegnati in via prioritaria e nelle more della definizione di specifiche modalità di reclutamento, i docenti titolari nella scuola primaria in possesso dei seguenti titoli:

3.1) per le discipline musicali: i **titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18** o i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8;

3.2) per la pre-danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza;

3.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti;

4) nei corsi di cui alla lettera b), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire di personale docente di cui al numero 3), possano essere impegnati:

4.1) per le discipline musicali: i titoli di cui **al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18 o i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8;**

4.2) per la pre-danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza con specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi universitari (CFU);

4.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti con specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 CFU;

d) parificazione dello stato giuridico ed economico del personale di cui alla lettera c), numeri 2), 3) e 4), a quello dei docenti della scuola primaria;

e) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale della definizione dell'orario settimanale di lezione frontale e delle eventuali attività funzionali all'insegnamento;

f) possibilità per i docenti di ruolo, in servizio anche in altri ordini e in possesso dei titoli di cui alla lettera c), di chiedere l'utilizzazione secondo i criteri definiti in sede di contrattazione nazionale integrativa, se in possesso dei citati titoli di studio, con conservazione del trattamento giuridico ed economico spettante alla loro posizione di ruolo.

### **Art. 3.**

#### **(Indirizzo musicale nella scuola primaria)**

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola primaria, negli istituti comprensivi ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

b) possibilità per gli alunni iscritti alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria di frequentare i corsi strumentali **dello strumento liberamente prescelto**, previa verifica attitudinale;

c) definizione degli obiettivi formativi specifici, al termine del triennio, da orientare in relazione ai requisiti in ingresso previsti per le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, nonché delle indicazioni programmatiche e del monte ore annuale per la scuola primaria a indirizzo musicale;

d) individuazione del personale docente, prevedendo che:

1) l'insegnamento dello strumento musicale, per un'ora a settimana per ciascun alunno, sia affidato prioritariamente ai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

2) qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano essere utilizzati i docenti, con specifiche competenze artistiche e pedagogiche, in possesso dei titoli per le classi di concorso A56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado) e A-55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) di cui alla tabella A, allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

e) istituzione di specifica classe di concorso di musica e strumento musicale nella scuola primaria, con la previsione degli specifici titoli di accesso (diploma accademico di II livello a indirizzo interpretativo-compositivo o diploma accademico di II livello in didattica dello strumento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18, conseguiti nello specifico strumento musicale) e delle procedure di reclutamento, parificazione dell'orario di servizio, dello stato giuridico e del trattamento economico del docente di musica e strumento musicale nella scuola primaria a quello del docente generalista della scuola primaria;

f) rinvio alla contrattazione nazionale della definizione degli obblighi di servizio da espletare in lezioni frontali, ovvero in attività funzionali all'insegnamento.

#### **Art. 4.**

##### **(Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale)**

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle attività e dei programmi previsti per la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale affinché gli stessi risultino allineati alle prove di ammissione al primo anno del liceo musicale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 maggio 2018, n. 382;

b) integrazione delle indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado al fine di potenziare, nelle sezioni a indirizzo musicale, la conoscenza della teoria musicale, la lettura ritmica e melodica, l'educazione dell'orecchio e i cenni di armonia e analisi musicale, utilizzando le due ore curricolari di musica;

c) ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, **revisione e aggiornamento delle relative classi di concorso e dei rispettivi titoli di accesso, prevedendo il possesso del diploma accademico di II livello a indirizzo interpretativo-compositivo conseguito nello specifico strumento musicale congiunto a diploma accademico di I livello conseguito nello specifico strumento musicale, e considerazione dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti;**



d) adeguamento della distribuzione territoriale degli istituti e previsione della possibilità che lo studente possa, al pari dello studente del liceo musicale, scegliere lo strumento a lui più congeniale, attraverso il superamento della rigida e limitativa offerta dei quattro canonici strumenti musicali.

#### **Art. 5.**

##### **(Scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico)**

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, in via sperimentale, di sezioni a indirizzo coreutico presso le scuole secondarie di primo grado;

b) definizione delle finalità, degli obiettivi formativi in entrata e in uscita, delle indicazioni programmatiche, del monte ore annuale per la disciplina, comunque non inferiore a 6 ore per ciascuna settimana, e delle necessarie condizioni strutturali per richiedere l'attivazione dell'indirizzo coreutico da parte delle istituzioni scolastiche;

c) individuazione del personale docente, prevedendo:

1) che l'insegnamento della danza sia conferito al personale in possesso di diploma accademico di secondo livello o titolo equipollente conseguito presso l'Accademia nazionale di danza, in possesso di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 CFU, tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti;

2) durante le ore di danza, la compresenza del pianista accompagnatore, il cui incarico è conferito al personale in possesso del diploma accademico di secondo livello in maestro collaboratore per la danza, del diploma accademico di secondo livello di maestro collaboratore, del diploma accademico di secondo livello in pianoforte o titoli equipollenti, ~~graduato secondo specifiche competenze artistiche tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti.~~

#### **Art. 6.**

##### **(Licei musicali e coreutici)**

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei musicali e coreutici affinché le stesse risultino allineate alle prove di ammissione al corso di ~~laurea~~ **diploma accademico** di primo livello delle istituzioni dell'alta formazione musicale;

b) previsione, quale requisito indispensabile per l'accesso al liceo musicale o coreutico, del superamento di una prova di verifica che attesti, ~~oltre alle competenze strumentali, la conoscenza della teoria musicale, di almeno due chiavi musicali e dei rudimenti dell'armonia musicale~~ il possesso delle competenze previste dalle indicazioni e dai

programmi in uscita dalla scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) e a indirizzo coreutico di cui all'art. 5;

~~c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, prevedendo che:~~ attivazione, al 5° anno, in orario aggiuntivo, di apposite "curvature curriculari" che consentano di assecondare l'orientamento degli alunni che volessero indirizzarsi verso i nuovi linguaggi musicali o coreutici (musica elettronica, jazz, pop-rock, danza contemporanea, ...) o verso i linguaggi musicali o coreutici del passato (gli strumenti antichi, il barocco, le musiche tradizionali, ...).

~~1) per il primo biennio, la scelta del primo strumento sia effettuata fra gli strumenti classici e la scelta del secondo strumento sia effettuata fra gli strumenti jazz;~~

~~2) per il secondo biennio, la scelta del primo strumento sia effettuata fra gli strumenti jazz e la scelta del secondo strumento sia effettuata fra gli strumenti classici o jazz;~~

~~3) per l'ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dello strumento jazz;~~

~~d) individuazione dei diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente a indirizzo jazz e alle relative classi di concorso, unitamente ai titoli artistico-professionali valutabili per l'accesso alle relative graduatorie;~~

~~e) previsione che i percorsi di cui alla lettera c) possano essere attivati esclusivamente nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale;~~

f) ~~d) ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, revisione e aggiornamento delle relative classi di concorso e dei rispettivi titoli di accesso, prevedendo per la sezione musicale il possesso del diploma accademico di II livello a indirizzo interpretativo-compositivo conseguito nello specifico strumento musicale congiunto a diploma accademico di I livello conseguito nello specifico strumento musicale, e considerazione dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti, anche in riferimento ai docenti delle discipline di cui alla lett. c);~~

~~e) durante le ore di canto, la presenza del pianista accompagnatore, il cui incarico è conferito al personale in possesso del diploma accademico di secondo livello di maestro collaboratore, del diploma accademico di secondo livello in pianoforte o titoli equipollenti, graduato tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti.~~

#### **Art. 6-bis**

##### **(Insegnamento della storia della musica nei licei)**

In considerazione del rilievo che la musica riveste nella storia della civiltà e della cultura italiana, la disciplina "storia della musica" viene aggiunta o integrata nei piani di studio di tutti i percorsi liceali, a partire dalla classe terza, per un totale di due ore settimanali (66 ore annuali).

## **Art. 7.**

### **(Comitato tecnico-scientifico per gli studi a indirizzo musicale e coreutico)**

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione presso gli uffici scolastici regionali (USR) di comitati tecnico-scientifici regionali che sovrintendano al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, al fine di allineare i requisiti in uscita e quelli in entrata delle diverse istituzioni formative nonché attuando una programmazione mirata che garantisca un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, anche rispetto alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio;

b) definizione dei compiti e della composizione di ciascun comitato tecnico-scientifico, comunque prevedendo la presenza di rappresentanti delle istituzioni territoriali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle istituzioni scolastiche laddove siano attivati i corsi a indirizzo musicale e coreutico, in modo tale da garantire la rappresentatività delle istituzioni coinvolte;

c) previsione che il funzionamento del comitato tecnico-scientifico avvenga senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle rispettive amministrazioni pubbliche coinvolte;

d) **previsione di un collegamento in rete obbligatorio delle istituzioni musicali e coreutiche primarie e secondarie del territorio provinciale. Nella rete devono essere presenti almeno un Liceo musicale e un'Istituzione AFAM con sede nella provincia o, in mancanza, in territorio limitrofo. La rete provinciale declina - a livello territoriale - i principi e le finalità di cui alla lett. a).**

## **Art. 8.**

### **(Procedure per l'esercizio della delega)**

1. I decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 6 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 7 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei suddetti pareri.

~~4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti ivi previsti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.~~

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

#### **Art. 9.**

##### **(Copertura finanziaria)**

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede nel limite di una maggiore spesa non superiore a 3,34 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3,34 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2023, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, a 4,16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,84 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.